

Associazioni e sport n. 1/2018

Collaborazioni sportive: tutele a doppia velocità

di Guglielmo Anastasio¹ - responsabile area vigilanza 2 ITL Parma-Reggio Emilia

Anche in assenza di una specifica disposizione, la Legge di bilancio ha assunto la collaborazione coordinata e continuativa come la forma normale di lavoro all'interno dei sodalizi sportivo dilettantistici. Come si vedrà meglio nel corso della trattazione, tali rapporti contrattuali sottendono una disciplina e delle tutele diametralmente opposte a seconda della vocazione lucrativa o meno dell'ente sportivo-dilettantistico.

Premessa

Una delle grosse novità del “pacchetto sport” previsto nella Legge di bilancio è rappresentata dalla possibilità di costituire delle società, di capitali o di persona, esercenti attività sportive dilettantistiche con finalità di lucro. Tali enti, come quelli no profit, necessitano comunque del riconoscimento del Coni, ma a differenza di quest'ultimi, potranno distribuire i dividendi tra i soci. Chiaramente, non godranno dello stesso regime fiscale, tant'è che non potranno accedere alla disciplina di favore prevista dagli articoli [67-69](#), Tuir, i quali, come noto, esonerano dal prelievo Irpef, tutti i compensi, premi e rimborsi derivanti da prestazioni rese in favore di Asd/Ssd, fino alla soglia dei 7.500 euro e dal 1° gennaio 2018 fino a 10.000 euro. Conseguentemente, le prestazioni rese nell'ambito delle società lucrative soggiaceranno a un regime “ordinario”, caratterizzato tuttavia, da un certo alleggerimento del carico contributivo/previdenziale applicabile solo alle collaborazioni coordinate e continuative.

Le novità sulle collaborazioni sportive

Prima di entrare nel merito delle novità, occorre osservare che le collaborazioni sportive sono prive di una disciplina sostanziale. Al di là dell'articolo 67, comma 1), lettera m), Tuir, (riguardante il regime fiscale dei compensi), in materia di lavoro vengono nominate solamente dall'[articolo 2](#), comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015. Come noto, la disposizione nel riconoscere le tutele del lavoro subordinato a tutte le co.co.co. caratterizzate da etero-organizzazione, elenca una serie di eccezioni, tra le quali:

¹ Le considerazioni espresse nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non vincolano in alcun modo l'Amministrazione d'appartenenza.

“collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, come individuati e disciplinati dall’articolo 90, L. 289/2002”

Proprio sul perimetro dell’unica norma esistente in materia di lavoro, la nuova Legge di bilancio ha voluto costruire (dall’articolo 1, [comma 358](#)) una mini disciplina delle collaborazioni sportive partendo proprio dal principio secondo cui:

“le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, come individuate dal Coni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), D.Lgs. 242/1999, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

La norma impone, preliminarmente, un ragionamento sull’ambito applicativo dell’[articolo 2](#), comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015, che, in origine sembrava pensato unicamente per le collaborazioni amministrative-gestionali, le uniche prese in considerazione dall’[articolo 90](#), L. 289/2002. Il Ministero del lavoro², tuttavia, sottolineando la specialità del settore, ha allargato la portata a tutte le prestazioni continuative, sportive e non, in favore delle Asd/Ssd rientranti nel regime ex [articolo 67](#), comma 1, lettera m), Tuir.

Anche se il chiarimento amministrativo è passato in sordina, solo aderendo a quest’ultima interpretazione si eviterebbe ogni qualificazione della nuova disposizione come una mera petizione di principio: le collaborazioni (amministrative-gestionali) richiamate dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015, per definizione, sono coordinate e continuative. La nuova disposizione non direbbe nulla di nuovo. Pertanto, solo l’interpretazione estensiva richiamata, a modo di vedere dello scrivente, conferirebbe al comma 358 una propria dimensione incentrata sui seguenti principi:

– tutte le prestazioni (non in regime di subordinazione o di partita Iva) esclusivamente personali e continuative rese, a titolo oneroso, in favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche (lucrative e non) sono qualificabili come collaborazioni coordinate e continuative, a prescindere dal regime fiscale/contributivo sotteso. In altri termini, il Legislatore avrebbe inteso fugare l’equivoco secondo cui le prestazioni sportive dilettantistiche non potessero essere (in quanto produttive di redditi diversi da quelli provenienti da attività lavorativa) qualificate secondo le classiche categorie del diritto del lavoro;

² Interpello n. 6/2016

– l'ambito oggettivo delle attività sussumibili nelle predette collaborazioni coordinate e continuative viene determinato non dalle singole federazioni sportive (così come già indicato dall'Ispettorato del lavoro³), bensì dal Coni stesso attraverso i propri regolamenti.

Mentre la portata concreta di quest'ultima novità andrà valutata solo dopo l'intervento del massimo organo sportivo, la prima, a parere dello scrivente e salvo diverse interpretazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro, importerà 2 notevoli adempimenti per i sodalizi sportivi:

1. la comunicazione al Centro per l'impiego per l'assunzione, proroga e cessazione di tutte le collaborazioni sportive e non;
2. l'iscrizione sul Libro unico del lavoro di tutti i collaboratori e dei relativi compensi.

Sebbene il Legislatore abbia previsto una disciplina fiscale e contributiva speciale rispetto alla generalità delle collaborazioni, nulla ha disposto in ordine agli adempimenti amministrativi tipici di tali rapporti contrattuali. Conseguentemente, le collaborazioni in parola, sul versante degli adempimenti amministrativi, dovranno soggiacere al regime previsto per la generalità delle collaborazioni coordinate e continuative; in particolare alle seguenti norme:

- [articolo 9-bis](#), comma 2, D.L. 510/1996 – come modificato dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007) – comunicazione al Centro per l'impiego;
- [articolo 39](#), L. 133/2008 -Istituzione e iscrizione sul Libro unico del Lavoro.

Sul punto, si ricorda che già il Ministero del lavoro⁴ aveva, anche se in maniera probabilmente poco chiara, tentato di attrarre le collaborazioni in parola nell'orbita di tali adempimenti amministrativi. Tuttavia, gli interventi del Dicastero si sono rivelati poco incisivi proprio per la difficoltà di definire quando e quali prestazioni sportive potessero essere qualificate alla stregua di collaborazioni coordinate e continuative. Con la disposizione in esame, il Legislatore non solo sembra sciogliere ogni dubbio sul punto, ma sceglie la collaborazione coordinata e continuativa quale ambito naturale delle prestazioni sportivo dilettantistiche. A parere dello scrivente, tuttavia, non solo non preclude ai singoli enti di optare per forme contrattuali valide per la generalità degli operatori economici (ricorso a contratti di tipo subordinato o autonomo con o senza partita Iva) ma non pone al riparo le collaborazioni da possibili riqualificazioni giudiziarie e amministrative, qualora, nei fatti, presentino le caratteristiche di etero-direzione di cui all'[articolo 2094](#), cod. civ.⁵.

³ Cfr. [circolare n. 1/2016](#).

⁴ Il riferimento è all'interpello n. 22/2010 e alla nota circolare del 14 febbraio 2007

⁵ Sul punto si ricorda che la [circolare n. 3/2016](#) giustifica la possibile riqualificazione della collaborazioni coordinate e continuative, in virtù del principio costituzionale della indisponibilità del tipo contrattuale.

Le collaborazioni a favore delle associazioni e società non lucrative

La prima parte del [comma 359](#) della Manovra stabilisce che i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi di cui all'[articolo 67](#), lettera m), Tuir.

Ne consegue che le associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative godranno, in relazione a tali compensi, della solita esenzione dal prelievo Irpef che, in virtù del [comma 367](#), lettera b), Legge di bilancio, è stata innalzata a 10.000 euro. La qualificazione di tali compensi come redditi diversi e non come redditi da lavoro, comporterà un totale esonero dal prelievo contributivo (Inps) e assicurativo (Inail).

Anche se la norma non importa grandi novità al settore, sembra inserirsi nel dibattito giurisprudenziale circa i presupposti per qualificare tali compensi come redditi diversi; in particolare, sul presupposto fattuale della “non professionalità” del compenso quale condizione essenziale per poterlo qualificare come reddito diverso.

Sul punto, si ricorda che l'articolo 67, Tuir esordisce qualificando come redditi diversi tutte le somme che non sono espressione di un arte o una professione né di lavoro dipendente. Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte⁶, oltre a confermare la centralità di tale presupposto anche in relazione ai compensi in parola, ha avuto modo di ribadire gli elementi indiziari: in sostanza, per qualificare una prestazione come professionale, assumono rilevanza, l'abitudine e/o ripetitività dell'attività, l'utilizzazione di particolari e specifiche conoscenze tecniche e la non irrisorietà o marginalità delle somme percepite rispetto al reddito medio. Di contro, la giurisprudenza di merito⁷, non trovando (a differenza delle prestazioni artistiche a favore dei cori, bande e filodrammatiche e delle collaborazioni amministrativo-gestionali) un preciso richiamo alla professionalità all'interno dell'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, dedicato alle prestazioni sportive, sostiene l'inquadramento nei redditi diversi in virtù della sola circostanza che la prestazione sia resa in favore di una associazione o società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni. In altri termini, tale orientamento sembra arrivare all'assioma secondo cui il concetto di dilettantismo sportivo (ovvero tutti gli sport non professionistici che sono al di fuori del perimetro della L. 91/1981) assorbirebbe il presupposto della “non professionalità”, anche ai fini fiscali.

Detto ciò, la novella legislativa, con il secco richiamo ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, sembra optare per quest'ultima interpretazione in vista della costruzione di un regime

⁶ Cassazione n. 31840/2014.

⁷ Corte d'Appello di Firenze sentenza n. 683/2014 e Corte di Appello di Bologna sentenza n. 250/2016.

fiscale e contributivo speciale, connotato unicamente dal riconoscimento del Coni e dalla vocazione “no profit” di chi eroga il compenso.

Collaborazioni in favore di società dilettantistiche lucrative

La seconda parte del [comma 359](#) stabilisce che i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'[articolo 50](#), Tuir.

Dal punto di vista fiscale le collaborazioni in parola sono equiparate alla generalità delle co.co.co.; pertanto, producendo redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, saranno soggette ad un prelievo Irpef in ragione dei seguenti scaglioni di reddito:

- aliquota del 23% sulla parte di reddito non eccedente i 15.000 euro;
- 27% per la parte di reddito tra 15.001 e 28.000 euro
- 38% per la parte di reddito tra 28.001 e 55.000 euro
- 41% per la parte di reddito tra 55.001 e 75.000 euro
- 43% per la parte di reddito superiore a 75.000 euro

Diverso, ai sensi del [comma 360](#), risulta l'onere contributivo; i collaboratori in parola dovranno essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un prelievo contributivo a copertura degli eventi dell'invalidità, vecchiaia e superstiti. Non è prevista una contribuzione minore a copertura delle prestazioni di maternità, malattia e disoccupazione. L'aliquota contributiva dovrebbe aggirarsi attorno al 33% di cui il 9,19% a carico del collaboratore e il 23,81% a carico del committente. La scelta di tale inquadramento previdenziale rende i collaboratori in parola sì omogenei ai lavoratori dipendenti dello spettacolo ma comporta alcune differenze sostanziali rispetto al regime previsto per la generalità dei collaboratori iscritti alla Gestione Separata di cui alla L. 335/1995:

- versamento della contribuzione in ragione di un criterio di competenza e non di cassa; ciò vuol dire che la contribuzione da versare dovrà essere denunciata all'Inps (col modello Uniemens) entro il mese successivo a quello di maturazione del compenso, a prescindere dall'erogazione dello stesso;
- accreditamento e calcolo della contribuzione non solo in ragione del compenso ma anche dei giorni di lavoro effettivo. Ne consegue che un anno di contribuzione piena verrà maturato con almeno 261 giorni di lavoro. Di converso, fatti salvi futuri interventi dell'Inps, il sodalizio dovrà rispettare un minimale contributivo giornaliero che nel 2017 è pari a 47,68 euro.

Il comma 360, tuttavia, rispetto alla generalità dei lavoratori autonomi/collaboratori dello spettacolo, prevede, per i primi 5 anni, una doppia agevolazione contributiva:

- la contribuzione dovuta non può superare il 50% del compenso del collaboratore;
- l'imponibile previdenziale su cui calcolare la contribuzione è ridotto del 50%.

Esemplificando: un collaboratore lavora, per un'ora al giorno per 30 giorni nel mese di gennaio, con compenso di 10 euro l'ora. In virtù delle regole testè citate, si avrà la seguente situazione:

- compenso pari a 300 euro
- imponibile previdenziale di 1.424,4 euro ($47,48 \cdot 30$) che, in virtù della riduzione del 50%, sarà di 712,2 euro
- contribuzione per gennaio sarebbe di 235,02 euro ($712,2 \cdot 33\%$) che, tuttavia, supera il tetto del 50% del compenso. Pertanto la contribuzione dovuta sarà ridotta a 150 euro.

Il comma 360 conclude che non operano per i predetti collaboratori forme di assicurazione diverse da quelle per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Conseguentemente si dovrebbe escludere la copertura Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; tale conclusione, pur contenendo un'apparente coerenza con la specialità del settore e delle collaborazioni di cui all'[articolo 2](#), comma 2, D.Lgs. 81/2015, mal si lega, a parere dello scrivente, coi capisaldi della nostra Legislazione sociale.

Conclusioni

Anche se il Legislatore sembra aver fatto un passo in avanti verso l'uscita dall'equivoco incentrato sull'equivalenza tra sport non professionistici e attività non commerciali, non ha voluto affrontare, a parere dello scrivente, fino in fondo quelle realtà che, dovendo gestire centinaia o migliaia di utenti, sono governate da pure logiche di mercato. Anche se viene pronosticata un'adesione al modello lucrativo pari al 40% dell'intero mondo sportivo dilettantistico, la scelta di far dipendere questo passaggio dalla mera volontà degli esercenti, anziché creare uno spartiacque normativo tra le varie realtà economiche, potrebbe vanificare non solo ogni intento antielusivo, ma anche quelle poche tutele previste per i 700/800 mila collaboratori che orbitano attorno al mondo sportivo dilettantistico. In definitiva, per i collaboratori che rimarranno in contesti in cui il proprio committente non decida di approdare al modello "lucrativo", nulla di nuovo sotto al sole: nessuna garanzia né tutela sociale.